Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Sabato, 8 agosto 1925** **Numero 183**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* Bologna *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E Castoldi.* — Cagliari: *R Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F Piccirilli* — Como: *C. Nani e C* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *A Rossini* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R Guaglio* Padova: *A Draghi.* — Palermo: *O Fiorenza* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P Schiavone.* — Sassari: *G Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L d'Ignazio* — Torino: *F Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G Galla.* — Zara: *E. de Scönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in Genova:

Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nella 14ª estrazione del 30 luglio 1925.

Elenco delle obbligazioni di terza serie sorteggiate nelle prime 13 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

Ducale città di Zara: Elenco dei numeri del prestito comunale 4.50 % sorteggiati nella 20ª estrazione del 1° agosto 1925.

Società elettrica bresciana, in Milano: Elenco delle obbligazioni 5.50 % sorteggiate nella 17ª estrazione del 31 luglio 1925.

Credito fondiario del Banco di Sicilia, in liquidazione: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1925.

Società anonima delle Ferrovie Nord-Milano, in Milano: Elenco delle obbligazioni estratte il 4 agosto 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1577.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1925, n. **1302.**

Trattamento economico del personale navigante delle Ferrovie dello Stato addetto ai ferry-boats dello Stretto di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1568;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° marzo 1924 per il personale di Stato Maggiore addetto al servizio dello Stretto di Messina, sono ripristinati gli stipendi indicati all'art. 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598, è abrogato e viene sostituito dal seguente:

« Al personale navigante di Stato Maggiore addetto alle linee postali di cui alla legge 5 aprile 1908, n. 111, ed al servizio sullo Stretto di Messina, sarà corrisposta l'indennità di caro vita in vigore presso le società sovvenzionate.

« Restano parallelamente applicabili le variazioni che potranno essere adottate dalle società stesse circa il trattamento ».

Art. 3.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1568, sono abrogati. Il capo V (Indennità di navigazione, art. 14) di cui l'allegato *C* richiamato dall'articolo 9 del precitato decreto, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 21. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1578.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1925, n. **1301.**

Istituzione della gestione per lo sfruttamento di terreni petroliferi albanesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le comunicazioni e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad istituire una gestione speciale per lo studio, le ricerche e le opere necessarie per lo sfruttamento di terreni petroliferi albanesi, secondo gli accordi esistenti fra il Regno d'Italia e la Repubblica Albanese.

Art. 2.

La gestione di cui all'articolo precedente sarà autonoma e verrà affidata al Servizio approvvigionamenti della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, il quale potrà istituire in Albania una direzione dei lavori.

Per l'impianto ed il funzionamento di detta gestione e per rimborsare alle Ferrovie dello Stato le spese finora incontrate per gli studi e le ricerche eseguiti in Albania, il Ministro per le finanze stanzierà nello stato di previsione della spesa un fondo di 30,000,000 di lire sul quale verranno effettuate gradatamente anticipazioni all'Amministrazione ferroviaria in relazione alle occorrenze della gestione.

Il Servizio approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato sottoporrà trimestralmente al Ministro per le comunicazioni un resoconto degli impegni assunti, dei pagamenti effettuati e delle entrate eventuali in conto « Gestione petroli albanesi » ed annualmente una relazione sull'andamento della gestione stessa.

Il resoconto e la relazione di cui sopra vengono comunicati anche al Ministero delle finanze.

I risultati finanziari della detta gestione autonoma sono ogni anno messi separatamente in evidenza sotto apposito titolo, nel conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Spetta al Ministro per le comunicazioni prendere i provvedimenti necessari a garantire la continuità e lo sviluppo della « Gestione petroli albanesi » ordinare le spese per lavori e provviste d'importo superiore alle L. 200,000 ed approvare i contratti relativi.

Fino al limite di L. 200,000 e di L. 50,000, rispettivamente, sono competenti ad ordinare spese ed approvare i relativi contratti il capo del Servizio approvvigionamenti ed il capo della Direzione dei lavori, quando questa sia istituita.

I contratti di cui il presente articolo, anche se stipulati in Italia, potranno farsi risultare mediante semplice corrispondenza, secondo gli usi del commercio e ad essi non sarà applicabile il disposto degli articoli 5, 6, 2° comma, e 19 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 6 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 861.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 20. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1579.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1925, n. 1303.

Funzionamento della Milizia portuaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale viene istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 832, col quale sono stabilite le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate per la M. V. S. N.;

Visto il R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, relativo ai provvedimenti per le opere di ampliamento e di sistemazione del porto di Genova;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 214, relativo alla costituzione di una centuria di M. V. S. N. per i servizi di polizia del porto di Napoli;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, relativo alla costituzione della M. V. S. N.;

Udito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per le finanze, per la giustizia, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Milizia portuaria è una specialità della M. V. S. N. che svolge la propria attività nell'ambito di alcuni porti principali, per concorrere ai servizi di polizia e di sicurezza.

Art. 2.

La M. P. fa parte delle forze armate dello Stato ed i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la M. V. S. N. con il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, in quanto non siano contrarie a quelle del presente decreto.

Art. 3.

La M. P. è alla dipendenza disciplinare del Comando generale della M. V. S. N., Ispettorato generale reparti speciali; le sue unità dipendono però per il loro speciale impiego dai commissariati di pubblica sicurezza dei rispettivo porti che se ne avvarranno secondo le direttive dell'autorità portuaria locale, tenendo presente i criteri di massima di cui ai seguenti articoli 4 e 5. Il Comando della M. P. è affidato al comandante del Gruppo legioni ferrovieri.

Art. 4.

La M. P. sarà impiegata:

a) nel servizio generale di pubblica sicurezza dei porti, a terra e a mare;

b) in via subordinata nei servizi di vigilanza e guardia nel porto a richiesta di privati.

Art. 5.

La M. P. non potrà mai essere distolta dai suddetti servizi senza apposita autorizzazione concessa volta per volta dalle autorità portuali competenti.

Art. 6.

Gli speciali servizi nell'interesse dei privati saranno disposti dal comandante l'unità di M. P. previ accordi col commissariato di pubblica sicurezza del porto in relazione al servizio generale e dopo avutane facoltà dalle autorità portuarie competenti.

Art. 7.

La M. P. esercita nell'ambito dei rispettivi porti funzioni vere e proprie di pubblica sicurezza.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza diretta al mantenimento dell'ordine la M. P. agisce alla diretta dipendenza e sotto la esclusiva responsabilità dei commissari di pubblica sicurezza dei porti, in concorso con l'arma dei Reali carabinieri.

I militi, dopo superato il periodo di esperimento, di cui al successivo art. 11, assumono qualità di agenti di polizia giudiziaria e portano come distintivo di tale qualifica, apposito alamaro nero sulla giubba e sul cappotto.

Art. 8.

Il Presidente del Consiglio, d'accordo con i Ministri per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per l'interno, per le finanze, per la marina e per la guerra e col Comando generale della M. V. S. N. provvederà a sistemare l'ordinamento della M. P. in base ai compiti stabiliti dal presente decreto.

La M. P. resta costituita per ora dai seguenti reparti permanenti:

1 legione autonoma per il porto di Genova;

1 centuria autonoma per il porto di Napoli.

La forza di detti reparti speciali e la ripartizione dei gradi degli ufficiali, capi squadra e militi risulta da apposite tabelle organiche definite di concerto con il Ministero delle finanze.

Altri reparti potranno essere istituiti in altri porti per decreto della Presidenza del Consiglio su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'interno e per le finanze, sentito il Comando generale della M. V. S. N.

Art. 9.

Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della M. P. saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovrà essere composta da un ufficiale della M. V. S. N. di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando generale della M. V. S. N., dal comandante del Gruppo delle legioni ferrovieri ed un generale o colonnello del personale delle Regie capitanerie di porto, designato dal Ministero delle comunicazioni, membri.

Art. 10.

Per le domande di ammissione a militi della M P., si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, sostituendo al comandante delle legioni quello del reparto autonomo di M. P.

Il giudizio del comandante del reparto autonomo di M. P. sarà sottoposto all'Ispettorato generale reparti speciali per la definitiva approvazione.

Le promozioni dei militi a capi squadra saranno fatte dal Comando generale della M. V. S. N. su proposta del predetto Ispettorato.

Art. 11.

Il personale della M. P. presta servizio volontario e passa in servizio permanente dopo un periodo di esperimento di quattro mesi per gli ufficiali e di tre mesi per i militi.

A tutti gli appartenenti alla M. P. compreso il personale in esperimento sarà corrisposta una indennità giornaliera, unicamente nei giorni di effettivo servizio nella misura seguente:

Militi	L. 3.50
Capi squadra	» 4.—
Capi manipolo	» 5.—
Centurioni	» 7.—
Seniori	» 8.50
Consoli	» 10.—

Detta indennità in base a quanto sopra sarà sospesa per coloro che si trovino assenti dal reparto per motivi non dipendenti da necessità di servizio e cioè: licenze di qualsiasi specie, aspettativa per motivi di salute non dipendenti da cause di servizio, arresti, prigione o carcere in attesa di giudizio; sarà pure sospesa per i puniti di arresti di rigore e di prigione di rigore.

Essa sarà pure sospesa per coloro che vengano impiegati anche per frazioni di giornata, nei servizi di cui al paragrafo *b*) dell'art. 4 ai quali sarà invece corrisposta l'indennità stabilita dall'articolo seguente.

Art. 12.

Al personale impiegato nei servizi di vigilanza e guardia nel porto, a richiesta di privati, ai termini del paragrafo *b*) dell'art. 4, sarà dovuta, a carico dei richiedenti, una indennità nella misura e con le modalità che saranno determinate per ciascun posto, su proposta della locale autorità portuaria, con decreto del Ministero delle comunicazioni, sentito il Comando generale della M. V. S. N.

In nessun caso, anche quando si tratti di prestazioni limitate a frazioni di giornata, la detta indennità potrà essere inferiore a quella stabilita dall'art. 11.

Art. 13.

Per quanto riguarda gli assegni degli ufficiali, capi squadra e militi della M. P. varranno le disposizioni che saranno a suo tempo stabilite per la Milizia ordinaria.

Art. 14.

Le indennità di trasferta degli appartenenti alla M. P. sono quelle stabilite per la Milizia ordinaria.

Art. 15.

Tutte le spese per il funzionamento della M. P. sono a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore sotto la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — CIANO — DE' STEFANI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 agosto 1925.
Atti del Governo registro 239, foglio 22. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1580.**

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1925, n. **1305.**

Aumento dell'importo delle tombole concesse a favore dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Caltanissetta e degli Ospedali di Rimini e Montiano e del Ricovero di mendicità di Verucchio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1913, nn. 274 e 277, con le quali il Governo del Re venne autorizzato a concedere una tombola nazionale all'Ospedale Vittorio Emanuele di Caltanissetta per l'importo di L. 800,000, e agli Ospedali di Rimini e di Montiano ed al Ricovero di mendicità di Verucchio altra tombola nazionale per l'ammontare di L. 1,000,000;

Visto che, con la succitata legge 3 aprile 1913, n. 274, e col R. decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 20, venne concesso agli Enti predetti l'esonero di ogni imposta e tassa;

Ritenuto che tutti gli Enti suindicati, agli effetti dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1908, n. 464, svolgeranno in consorzio le relative operazioni;

Ritenuto che la sopravvenuta svalutazione della moneta riducendo sensibilmente, negli attesi risultati economici la portata della concessione, non permette agli Enti medesimi di ottenere quel beneficio che essi si ripromettono e che da tempo attendono e che legittima pertanto si presenta la richiesta del rappresentante di essi perchè ne sia congruamente aumentato l'ammontare, fino cioè a L. 3,300,000 complessivamente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo delle tombole concesse con leggi 3 aprile 1913, nn. 274 e 277, a favore dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Caltanissetta, rispettivamente, e degli Ospedali di Rimini e Montiano e del Ricovero di mendicità di Verucchio, è elevato da L. 1,800,000 a L. 3,300,000, proporzionalmente alla entità della originaria concessione.

Art. 2.

Viene esteso anche al maggior numero delle cartelle da emettersi l'esonero di ogni imposta e tassa, già concesso agli Enti medesimi con la legge 3 aprile 1913, n. 274, e col R. decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 24. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1581.**

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1925, n. **1306.**

Concessione di linee metropolitane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303;

Ritenuta l'opportunità di meglio precisare la competenza di concedere linee metropolitane;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermi restando i poteri di sorveglianza governativa sui pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica, in base alle norme vigenti, la concessione di linee metropolitane che interessino esclusivamente un centro urbano è di competenza del Comune interessato.

E' fatta eccezione per la città di Roma, in cui l'eventuale concessione di linee metropolitane è riservata al Governo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 25. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1582.**

REGIO DECRETO-LEGGE 2 luglio 1925, n. **1304.**

Disposizioni a favore di alcuni personali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 116;

Visto il R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, è modificato come segue:

« Le promozioni a professore ordinario di terza classe della Regia accademia navale sono conferite, dopo un triennio di permanenza nel grado di straordinario stabile, ai professori che insegnino od abbiano insegnato con programma universitario nei corsi terzo, quarto o quinto dell'Accademia predetta e dopo un quinquennio agli altri professori, sempre però, in ambedue i casi, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 6 della legge 23 giugno 1912, n. 637, e relative modificazioni. A tali promozioni sono applicabili altresì le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della stessa legge n. 637 del 1912 ».

Art. 2.

I capi dei Regi istituti nautici, durante il primo biennio della nomina, sono titolari in esperimento. La nomina può essere revocata alla fine del biennio, o anche prima, se l'esperimento non sia favorevole, e in tal caso i capi di istituto sono d'ufficio restituiti al ruolo degli insegnanti, col grado e con l'anzianità che loro competerebbero se avessero continuato ad appartenervi per l'intero biennio o parte di esso.

Trascorso il biennio di effettivo servizio con esito favorevole, da accertarsi con almeno una ispezione e con tutti gli elementi di giudizio in possesso del Ministero della marina, i capi di istituto acquistano la stabilità.

Art. 3.

I capi di istituto titolari in esperimento sono collocati nel gruppo *A*, 7° grado, col titolo di capi di istituto di 2ª classe; i titolari stabili sono collocati nel gruppo *A*, 6° grado, col titolo di capi d'istituto di 1ª classe.

Art. 4.

L'art. 2 del presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1923; l'art. 3 ha vigore dal 1° dicembre 1923.

Art. 5.

I capi d'istituto che al 30 settembre 1923 avessero già compiuto con esito favorevole, anche se accertato posteriormente alla scadenza, un biennio di servizio effettivo come presidi incaricati, entrano, dal 1° ottobre 1923, a far parte del ruolo dei capi di istituto come capi di istituto titolari stabili, e dal 1° dicembre 1923 sono collocati nel 6° grado con l'anzianità e col trattamento economico che loro competono tenendo conto del servizio prestato dopo il suddetto primo biennio.

A coloro che al 30 settembre 1923 non avessero compiuto i due anni di effettivo servizio come presidi incaricati, è applicabile il 1° comma dell'art. 2 del presente decreto, computando nel periodo di esperimento l'incarico precedentemente adempiuto. Se al 30 novembre 1923 essi avessero compiuto tale biennio, con esito favorevole, anche se accertato posteriormente alla scadenza, sono collocati, dal 1° dicembre 1923, nel 6° grado con le modalità di cui al comma precedente; se non lo avessero compiuto sono collocati nel grado 7°, con l'anzianità e col trattamento economico che loro competono in base al servizio prestato come presidi incaricati e come capi d'istituto titolari in esperimento, fino al compimento del biennio ed alle condizioni stabilite nel presente decreto.

Art. 6.

Il trattamento economico dei capi di istituto per il periodo decorrente dal 1° ottobre al 30 novembre 1923 rimane determinato dagli articoli 20 e 42 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557.

Art. 7.

Il presente decreto non si applica a coloro che, alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano cessato, per qualunque motivo, dall'ufficio di capo di istituto.

Art. 8.

Il disposto del terzo comma dell'art. 1 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 116, è applicabile anche agli ufficiali del Genio navale provenienti dagli ufficiali di vascello.

Art. 9.

Nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, fra il capoverso intitolato « Cina » e quello intitolato « Egeo » è inserita la seguente disposizione:

« Corea » per i militari della Regia marina inviati a prestar servizio nel territorio della Corea: dal 9 gennaio all'11 dicembre 1904 ».

La disposizione del presente articolo ha effetto dal 1° aprile 1922.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 23. — CASATI

Numero di pubblicazione 1583.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1311.

Condono delle penalità per omessa od infedele denuncia dei redditi agrari per gli anni 1923 e 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16;
Visto il R. decreto 12 marzo 1923, n. 505;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le penali per omessa od infedele dichiarazione dei redditi agrari applicate, ai sensi del R. decreto 4 gennaio 1923, nu-

mero 16, per gli anni 1923 e 1924, a carico dei proprietari e dei coloni e non ancora pagate alla data di pubblicazione del presente decreto, sono condonate.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 30. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1584.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1312.

Proroga della parziale rinnovazione delle Commissioni di 1ª e 2ª istanza per le imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), sulla imposta di ricchezza mobile;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I presidenti e i membri delle Commissioni comunali o mandamentali e provinciali per le imposte dirette che, ai sensi degli articoli 9, 10 e 31 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, scadrebbero dalla carica, per compiuto quadriennio, rispettivamente con il 31 luglio e con il 31 agosto 1925, sono confermati in carica per un altro anno, a decorrere dalla data suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 31. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1585.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1313.

Provvidenze per la propaganda, la dimostrazione e la sperimentazione agraria e l'organizzazione locale per l'attuazione dei provvedimenti intesi a promuovere l'aumento della produzione granaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2265; 21 ottobre 1923, n. 2471 e 23 marzo 1924, n. 577;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per le finanze, per l'interno e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Provvedimenti per la propaganda, la dimostrazione e la sperimentazione agraria.

Art. 1.

Il fondo annuo di L. 3.500.000 a favore delle Cattedre ambulanti di agricoltura, di cui al R. D. L. 21 ottobre 1923, n. 2471, è portato a L. 7.000,000, a decorrere dal 1° luglio 1925.

La maggior spesa farà carico al bilancio dello Stato, e sarà portata in aumento del capitolo 55 del bilancio del Ministero per l'Economia Nazionale per l'esercizio 1925-26, e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il riparto di detta somma, tra le Cattedre del Regno, sarà fatto sulla base dei principali criteri stabiliti dal comma 3 dell'art. 1 del R. D. L. 21 ottobre 1923, n. 2471, con particolare riguardo però alle condizioni dei bilanci delle singole Cattedre.

Art. 2.

Nelle zone del Mezzogiorno e delle Isole, ove la coltura dei cereali ha più larga importanza, potranno essere istituite, con provvedimenti del Ministero dell'Economia Nazionale, sentito l'avviso delle Commissioni di Vigilanza, nuove Sezioni ordinarie di Cattedra ambulante di agricoltura, con circoscrizione anche estesa al solo Mandamento.

La spesa per il funzionamento di ciascuna Sezione di Cattedra, istituita a norma del presente articolo, sarà sostenuta dallo Stato, nella cifra massima di L. 22.000 annue, oltre agli eventuali contributi degli Enti locali.

Le variazioni di spesa derivanti dalla applicazione del presente articolo, saranno, con decreto del Ministro delle Finanze, introdotte nel capitolo n. 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'Economia Nazionale pel 1925-1926 e corrispondenti dei successivi esercizi.

Fino a quando non sarà possibile provvedere alla nomina dei reggenti, coi requisiti di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento 23 marzo 1924, n. 577, le Sezioni come sopra istituite potranno essere affidate ad assistenti laureati, nominati a seguito di pubblico concorso, con le norme di cui agli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento stesso, in quanto applicabili, ed alle condizioni del 4° comma dell'art. 6 del R. D. 27 novembre 1919, n. 2265.

Art. 3.

Sulle direttive localmente concordate dalle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, ed approvate dal Comitato permanente del grano per la dimostrazione pratica dei principali mezzi localmente idonei all'incremento della produzione granaria, le Cattedre ambulanti di agricoltura hanno l'obbligo d'impiantare, di norma, in ogni Comune un campo dimostrativo della media superficie di circa un ettaro, che sarà di base per la propaganda pratica, e dovrà anche servire per la istruzione professionale dei contadini in luogo.

Quando la spesa non sia assunta, in tutto o in parte, da un Ente o da un esperto conduttore di fondi del luogo, essa sarà sostenuta dal Ministero per l'Economia Nazionale.

All'uopo, per dieci esercizi finanziari consecutivi, a far tempo dall'esercizio corrente, è stanziata, in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero predetto, la somma annua di L. 7.000.000.

Art. 4.

Per porre in grado le Stazioni agrarie regie e consorziali, gli Istituti superiori di agricoltura, e gli Istituti di ogni specie che si occupano di sperimentazione agraria, di intensificare, con mezzi adeguati al fine, lo studio dei problemi che interessano la produzione frumentaria, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'Economia Nazionale, la somma annua di L. 4,000,000, a partire dal l'esercizio finanziario 1925-26.

L'assegnazione delle somme agli Istituti di cui al comma precedente sarà fatta in base a programmi, sui quali saranno sentiti il Comitato permanente del grano, l'adunanza annuale dei direttori degli Istituti sperimentali, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria, istituita con R. decreto 15 agosto 1924, n. 1499.

Organizzazione locale.

Art. 5.

Presso il Consiglio agrario provinciale, o, in mancanza, presso la Prefettura, di ciascuna Provincia, è istituita una Commissione provinciale per la propaganda granaria, composta dei tecnici capi degli Enti ed istituzioni agrarie della Provincia, di un agricoltore nominato dalla Federazione provinciale fascista, di un agricoltore nominato dalla Federazione provinciale dell'Associazione Nazionale dei combattenti, di due tecnici agrari nominati dalla Federazione provinciale dei Sindacati dei tecnici agricoli, di un agricoltore nominato dalla Federazione dei Sindacati degli agricoltori, di un lavoratore agricolo nominato dalla Federazione provinciale dei Sindacati dei lavoratori agricoli, e di tre altri agricoltori scelti dal Ministro dell'Economia Nazionale, che conseguano più alte produzioni unitarie.

La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta del Consiglio agrario provinciale. Per le Provincie nelle quali non sia stato costituito il Consiglio agrario, il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Direttore della Cattedra ambulante di agricoltura del capoluogo, od un suo delegato, è Segretario-relatore della Commissione.

La Commissione provinciale ha i seguenti compiti:

a) precisare, in pochi e chiari concetti, bene inquadrati nel quadro generale del progresso agricolo, le essenziali direttive locali, tecniche ed economiche, della propaganda e dell'azione per l'incremento della produzione frumentaria, con riguardo alle diverse zone e condizioni della provincia;

b) coordinare a tali direttive, una volta approvate, dal Comitato permanente del grano, l'applicazione dei provvedimenti diretti ad aumentare la produzione granaria del Paese;

c) mobilitare, ai fini dell'applicazione stessa, le istituzioni tecniche, scolastiche e sindacali agricole, nonchè i tecnici iscritti nei Sindacati provinciali dei tecnici agricoli, ciascuno nell'ambito del proprio Comune di residenza.

Nei Comuni ove risiedono tecnici, ad essi potrà affidarsi, dalla Commissione provinciale, la vigilanza dei campi dimostrativi di cui all'art. 3 e la propaganda relativa.

Le spese tutte per il funzionamento delle Commissioni istituite a norma del presente articolo, e per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, faranno carico ad apposito capitolo, che viene istituito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia Nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26, con lo stanziamento di L. 2.500.000.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 34. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1586.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1314.

Provvedimenti per incoraggiare la produzione di sementi elette.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'Economia Nazionale e delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato incoraggerà, mediante contributi finanziari, la costituzione di consorzi od associazioni che, in numero di cinque, sorgano in adatti centri, nelle provincie dell'Italia Meridionale e delle Isole, nonchè nella provincia di Roma e nella Maremma Toscana, allo scopo di produrre e distribuire sementi selezionate di frumenti, di varietà sia locali che importate, e per un quantitativo complessivo non inferiore a quintali 2000 annui.

I consorzi od associazioni anzidetti potranno anche proporsi l'impianto di campi di orientamento, con varietà da importarsi, e di campi per la selezione delle varietà locali.

Il contributo dello Stato concernerà le spese di impianto, e precisamente di fabbricati e macchinario, fino alla misura del 50 % del loro costo, una volta tanto.

Le somme saranno erogate in successive rate, dietro collaudi dei lavori eseguiti.

All'uopo, nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Economia Nazionale per il 1925-26, è stanziata, in apposito capitolo, la somma di L. 3,000,000.

I consorzi o associazioni da sussidiare dovranno essere previamente riconosciuti dal Ministero predetto, anche con l'approvazione dello Statuto e del progetto di impianto. Essi saranno controllati da un Istituto di genetica designato dal Ministero stesso.

Il Ministero prescriverà all'Ente le garanzie per la permanenza d'uso dell'impianto.

Art. 2.

Il contributo statale per le spese d'impianto, sarà anche accordato, nella misura non superiore al 25 %, a consorzi ed associazioni che, per la produzione e distribuzione di sementi di razze elette, sorgano nelle altre regioni d'Italia, purchè in zone non servite sufficientemente da analoghi consorzi o associazioni preesistenti.

Art. 3.

Il Ministero dell'Economia Nazionale potrà anche bandire concorsi per promuovere ampliamenti ed impianti, migliore attrezzatura, migliore organizzazione e più larga distribuzione di sementi, da parte degli Enti ed associazioni già esistenti.

Per le spese per le erogazioni previste nel presente articolo e nel precedente, è stanziata, in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Economia Nazionale per l'esercizio 1925-26, la somma di L. 2,000,000

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 35. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1587.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1315.

Provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'Economia Nazionale, delle Finanze e dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento meccanico dei terreni, sono estesi alle zone a prevalente coltura estensiva delle Provincie del Mezzogiorno, delle Isole, della Provincia di Roma e della Maremma Toscana, oltre alle zone di brughiera o di recente bonificazione idraulica in ogni altra Provincia, i mutui di favore oppure i contributi, rispettivamente contemplati dagli articoli 28, 29, 30 del T. U. 10 novembre 1905, n. 647, e dall'art. 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, concernenti il bonificamento agrario dell'Agro Romano.

Art. 2.

I proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone di cui all'articolo precedente, potranno fruire di premi, coi criteri e colle norme previsti dall'art. 13 dell'anzidetta legge 17 luglio 1910, n. 491 e dal relativo regolamento, per la esecuzione del dissodamento meccanico dei propri terreni.

Art. 3.

A partire dall'esercizio finanziario 1925-26, per la somministrazione dei mutui di favore previsti dall'art. 1 del presente decreto, la somma di L. 30,000,000 di cui agli articoli 29 del T. U. 10 novembre 1905, n. 647, e 20 del R. decreto legge 28 novembre 1919, n 2405, è aumentata di L. 10,000,000 annui e per la concessione dei premi previsti dall'art. 2 di questo stesso decreto verrà istituito apposito capitolo nel bilancio passivo del Ministero dell'Economia Nazionale, e con stanziamento di L. 3,000.000 annue.

Art. 4.

Quando Consorzi, Ditte ed Enti si costituiscano localmente, nel Mezzogiorno e nelle Isole, oltrechè nella provincia di Roma e nella Maremma Toscana, al fine di provvedere alla motoaratura ordinaria per conto degli agricoltori, in determinate zone di terreni adatte a coltura granaria e non adibite a coltivazione perchè scarse di mezzi di lavoro ordinari, il Ministero dell'Economia Nazionale corrisponderà, per ciascun ettaro così arato, un premio di L. 75 per arature fino a centimetri 20 oppure di L. 150 per arature fino a centimetri 30. Il premio è attribuito per due terzi all'agricoltore e per un terzo all'Ente.

Quando si tratti di Consorzi unicamente costituiti di conduttori di fondi, detti premi sono aumentati del 10 per cento.

In ogni caso l'Ente dovrà disporre di almeno 10 motoaratrici.

I trattori acquistati posteriormente al 1° gennaio 1929 dovranno soddisfare ai requisiti di forme costruttive che saranno stabiliti in apposito regolamento.

Le zone di terreno di cui sopra saranno determinate dal Ministero predetto e per l'applicazione del presente articolo, precederà uno speciale atto di sottomissione dell'Ente, il quale atto fisserà il prezzo delle arature, per ettaro da pagarsi dall'agricoltore all'Ente stesso.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche ai Consorzi, Ditte od Enti, che, in determinate zone, provvederanno alla semina a macchina con qualsiasi trazione, per conto degli agricoltori.

Il premio che verrà corrisposto, per ciascun ettaro così seminato, sarà di L. 60.

Art. 6.

Per il pagamento dei premi previsti dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, è istituito apposito capitolo, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Economia Nazionale per l'esercizio 1925-26, con lo stanziamento di L. 2,000,000.

Art. 7.

Le sovvenzioni e il contributo dello Stato, per le linee elettriche e per le cabine complete, previste dall'art. 13 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995, vengono estesi, purchè si tratti di installazioni iniziate dopo il 1° gennaio 1925, a tutti coloro che eseguano le opere, ancorchè non si tratti di agricoltori e dei consorzi menzionati nel detto articolo.

Il terzo comma dell'articolo stesso è abrogato.

Art. 8.

Le sovvenzioni e i premi previsti dagli articoli 13, primo comma e 14 del R. D. 2 ottobre 1919, n. 1995, sono aumentati come segue:

a) le sovvenzioni per le linee di tensione superiore a wolts 2.000, ad una misura quintupla di quella indicata all'art. 9 del decreto citato sempre che si tratti di installazioni iniziate dopo il 1° gennaio 1925. Per le linee di tensione inferiore a 2.000 wolts, pure limitatamente alle installazioni predette, potrà essere concessa analoga sovvenzione, ma in misura non superiore alla metà di quella consentita per le linee di tensione superiore e purchè si tratti di linee palificate e non mobili;

b) i premi per l'impiego dell'energia elettrica nei lavori di terreno e di raccolta, ad una misura di centesimi 10 per ogni kilovattora utilizzato. Questi premi saranno corrisposti esclusivamente agli agricoltori — singoli ed enti — per conto dei quali i lavori vengano eseguiti.

Art. 9.

Le disposizioni del R. D. 2 ottobre 1919, n. 1995, restano in vigore in quanto non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 36. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1588.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1316.
Concorsi a premi per l'intensificazione della cerealicoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'Economia Nazionale e delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il concorso per la vittoria del grano, istituito dalla Commissione tecnica per il miglioramento dell'agricoltura, è riconosciuto come concorso nazionale. Le spese di esso sono pertanto a carico dello Stato.

A tale uopo viene stanziata, in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia Nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26, la somma di L. 2,000,000.

Con decreto del Ministro dell'Economia Nazionale saranno fissate le norme del concorso.

Art. 2.

Il Ministero dell'Economia Nazionale sussidierà gare o concorsi locali a premi, nelle provincie che ne abbisognino, purchè orientati su di un obbiettivo precisato e specifico da raggiungere nella zona. Su tale obbiettivo tecnico si dovrà essere pronunciata la Commissione provinciale per la propaganda granaria.

Per l'erogazione dei sussidi predetti è stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Economia Nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26, la somma di L. 1,500,000.

Art. 3.

Agli enti ed ai privati che, a loro carico, istituiscano, tra i coltivatori loro dipendenti, gare o concorsi a premi per la coltivazione del frumento, su programmi approvati dal Comitato permanente del grano, saranno conferiti diplomi o medaglie di benemerenza.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 37. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1589.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1317.
Provvedimenti per il credito agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'Economia Nazionale e per le Finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero dell'Economia Nazionale, ai fini di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, una somma non eccedente il limite massimo di 100 milioni di lire nel triennio 1925-27, in tre quote annue uguali. Ognuna di tali quote sarà restituita dal predetto Ministero alla Cassa depositi e prestiti in trenta annualità comprensive del capitale e dell'interesse nella misura del 4,75 % all'anno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'inizio delle somministrazioni delle singole quote. Per il periodo precedente la decorrenza dell'ammortamento la Cassa tratterrà sulle somministrazioni gli interessi spettantile.

Per il rimborso di cui al precedente comma sarà istituito apposito capitolo nel bilancio dell'Economia Nazionale.

Sulle somministrazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti il Ministero dell'Economia Nazionale concederà anticipazioni agli Istituti di credito agrario creati con legge speciale, i quali le rimborseranno mediante il versamento in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della Entrata di trenta rate annuali uguali: l'inizio dei versamenti avrà luogo alla scadenza di un quinquennio da ciascuna anticipazione.

Art. 2.

Il residuo debito dei cerealicultori delle provincie di Bari, Campobasso, Foggia e Potenza, il cui pagamento fu rinviato e ratizzato ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 771, e dell'art. 1 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, compresi gli interessi maturati al 31 agosto 1925, sarà estinto in quindici rate annuali uguali, da versarsi al 10 agosto degli anni dal 1925 al 1939. Sul debito così ratizzato non è dovuto alcun interesse e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 4, ultimo comma, 5, 6, primo e secondo comma, e 7 del Regio decreto-legge 21 agosto 1922, n. 1210. La decadenza dal beneficio della ratizzazione, nel caso in cui il debitore cessi di coltivare cereali, non avrà luogo qualora il debitore stesso presti garanzia ipotecaria od altra riconosciuta idonea dalla Cassa provinciale di credito agrario.

Il debito potrà in ogni momento essere estinto col versamento della somma corrispondente all'ammontare delle rate non ancora scadute, scontate alla data del versamento all'interesse del 7 %.

I cerealicultori delle predette provincie non ammessi alle precedenti ratizzazioni e decaduti da tale beneficio ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 3 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, saranno ammessi ad usufruire della ratizzazione prevista nel presente articolo, purchè versino entro il 31 ottobre dell'anno 1925 le somme occorrenti a completare il rimborso dei due decimi del rispettivo debito oltre gli interessi fino al 31 agosto 1925 e l'aggio di riscossione delle somme stesse.

Art. 3.

La riscossione del debito ratizzato rimane affidata alle Casse provinciali di credito agrario, le quali vi provvederanno secondo le disposizioni dell'art. 3 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692.

Tutte le somme che saranno riscosse nelle provincie di Bari, Campobasso e Foggia dalle Casse provinciali e dai Procuratori del registro ai sensi del precedente articolo e dell'ultimo comma dell'art. 3 del citato Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, saranno devolute ad aumento del patrimonio delle rispettive Casse provinciali.

Parimenti sono devolute al patrimonio della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata le anticipazioni concesse alla Cassa medesima sul fondo di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636, restando a carico della Cassa ogni perdita per partite inesigibili ed abbuoni.

Art. 4.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi previsto dall'art. 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, sarà assegnato anche per i mutui che siano concessi, oltre che dagli Istituti di credito agrario creati con legge speciale, dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali dall'Istituto nazionale per le assicurazioni, dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e dalle Casse ordinarie di risparmio, comprese quelle degli Istituti di emissione, per la costruzione di magazzini o silos sociali e cooperativi di deposito del grano, in tutto il Regno, quando i soci siano agricoltori produttori di grano. La concessione del concorso è subordinata alla preventiva approvazione, da parte del Ministero dell'Economia Nazionale, dello statuto dell'ente e del piano tecnico e finanziario delle opere per le quali viene chiesto il concorso stesso.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 38. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1590.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1318.

Provvedimenti vari riguardanti personali dell'Amministrazione militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;
Visto i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 41 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, è modificato come appresso:

« Gli assegni per spese di rappresentanza non spettano agli ufficiali richiamati dal congedo, salvo il caso in cui ricoprano cariche previste nei ruoli organici, in sostituzione di ufficiali in servizio attivo permanente ».

Art. 2.

Ai sottufficiali in congedo richiamati temporaneamente in servizio sono dovuti, per i primi tre mesi, lo stipendio iniziale ed il supplemento di servizio attivo, oppure la paga iniziale, stabiliti per il grado da essi ricoperto.

Però i sottufficiali richiamati dopo il collocamento a riposo hanno diritto all'ultimo stipendio o all'ultima paga goduta, se superiore allo stipendio o alla paga iniziale del grado col quale sono richiamati. Durante il periodo di richiamo rimane sospeso il trattamento di quiescenza; però detto trattamento continua, in luogo di quello di attività, se più favorevole.

Il disposto dei precedenti commi non si applica ai sottufficiali riassunti in servizio in base al R. decreto 18 settembre 1924, n. 1606, ai quali compete l'ultimo stipendio o l'ultima paga loro corrisposta.

Dopo il terzo mese, a tutti i sottufficiali richiamati dal congedo spettano gli stessi stipendi, coi relativi supplementi di servizio attivo, o le stesse paghe, stabiliti per i sottufficiali in servizio attivo, da determinarsi con le norme dell'art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, computando, però, nell'anzianità di grado soltanto il tempo trascorso effettivamente nel grado stesso.

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 22 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è modificato come segue:

« Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti o mantenuti in servizio nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza ».

Il secondo comma dell'art. 174 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è abrogato.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1925.

Art. 4.

L'art. 53 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, è abrogato, con effetto dal 1° luglio 1924.

Art. 5.

L'art. 5 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, è così modificato:

« La decorrenza degli stipendi, in caso di nomina o promozione, comincia dal 16 del mese se la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15, ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, salvo che in esso decreto sia diversamente disposto ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 32. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1591.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1319.

Aggiunte e modificazioni alle leggi di ordinamento e avanzamento nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 254, e 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel Regio esercito e le loro successive modificazioni;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le sue successive modificazioni;

Vista la legge 8 maggio 1910, n. 243, concernente la eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del Regio esercito e le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2546, relativo alla costituzione della Commissione centrale di avanzamento;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di Maresciallo d'Italia nel Regio esercito e di Grande Ammiraglio nella Regia marina;

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Nostro Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Marescialli d'Italia sono considerati in soprannumero rispetto alla tabella n. 53, allegato II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

All'ultimo comma dell'art. 19 della legge 8 giugno 1913, n. 601, è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando la idoneità per il grado del quale sono rivestiti, debbono essere collocati in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, a riposo o comunque dispensati dal servizio attivo permanente, nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti. E' fatta eccezione per i generali di corpo d'armata, che, pur quando siano esclusi definitivamente dall'avanzamento, non cessano di far parte dell'Esercito permanente, finchè conservino la idoneità per il loro grado: idoneità sulla quale dovrà annualmente pronunciarsi la Commissione centrale d'avanzamento con giudizio non motivato ed insindacabile ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 12 della legge 8 giugno 1913, n. 601, è sostituito il seguente:

« L'avanzamento ai vari gradi di generale ha luogo a scelta; esso deve essere riservato esclusivamente a coloro che per carattere, capacità professionale, qualità militari e cultura diano sicuro affidamento di esercitare in modo assolutamente distinto le funzioni del grado superiore ».

All'art. 12 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sono inoltre aggiunti i seguenti comma:

« Le promozioni ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata sono conferite esclusivamente a coloro cui è riconosciuta la piena idoneità ad esercitare in modo assolutamente distinto il comando di grande unità, devoluto a ciascuno di tali gradi.

« E' fatta eccezione per i generali di brigata dei carabinieri Reali e del ruolo tecnico di artiglieria, la cui idoneità all'avanzamento al grado superiore deve riferirsi soltanto alla capacità a ricoprire la carica inerente a tale grado rispettivamente nell'arma dei carabinieri Reali e nel ruolo tecnico.

« Di conseguenza ad occupare le vacanze che si verifichino nel grado di generale di divisione per le cariche devolute all'arma dei carabinieri Reali e al ruolo tecnico di artiglieria concorrono esclusivamente i generali della rispettiva arma o ruolo ».

Art. 4.

Tutti i generali di brigata e di divisione già inscritti sul quadro di avanzamento per il 1925 devono essere ripresi in esame dalle Commissioni competenti e giudicati a norma del precedente articolo.

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 1 del R. decreto 29 novembre 1923, n. 2546, è sostituito il seguente:

« La Commissione chiamata a giudicare per l'avanzamento i generali di corpo d'armata, e, in sede consultiva, a dare il suo parere per la nomina alle cariche di comandante designato di una armata in guerra (quando trattisi di conferire tale carica ad un generale di corpo d'armata), di comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali e di presidente del Tribunale supremo militare, è la Commissione centrale d'avanzamento, composta del capo di Stato Maggiore generale e di tutti i generali d'esercito e generali d'armata ricoprenti una carica del loro grado ».

Art. 6.

Al secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 29 novembre 1923, n. 2546, è sostituito il seguente:

« Per tali giudizi e pareri essa è composta, oltre che del capo di Stato Maggiore generale e dei generali d'esercito e di armata ricoprenti una carica del loro grado, come è prescritto nel precedente articolo, anche del sottocapo di Stato Maggiore generale, dei generali di corpo d'armata eventualmente designati per il comando di una armata in guerra, di tutti i comandanti di corpo d'armata, del comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali per gli ufficiali dell'arma e del comandante generale della Regia guardia di finanza per gli ufficiali dell'Esercito che ne dipendano ».

Art 7.

Al numero IX, lettera *a*) del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è aggiunto il seguente comma, con effetto dal 1° febbraio 1923:

« Il grado di generale d'armata sarà inoltre assunto, all'atto del collocamento a riposo, da quei tenenti generali che quando erano in servizio attivo permanente abbiano avuto il rango di generale d'armata ».

Art. 8.

Nella tabella n. 52, allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (Ministero della guerra - Amministrazione centrale - carriera amministrativa, gruppo *A*) il numero dei posti di direttore generale da coprirsi con militari è por-

tato da quattro a cinque, restando invariato quello da coprirsi con funzionari civili.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 33. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1592.

REGIO DECRETO 8 luglio 1925, n. 1308.

Istituzione ed erezione in Ente morale della Fondazione Edoardo Perroncito, in Torino.

N. 1308. R. decreto 8 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituita la « Fondazione Edoardo Perroncito » in Torino, la quale ha lo scopo di conferire, con l'annua rendita del patrimonio dell'Ente, borse di studio o premi a quelli fra i laureati in veterinaria che, a giudizio di apposita Commissione, posseggano i migliori titoli od abbiano pubblicato in Italia le migliori memorie in materia di parassitologia o di patologia comparata, discipline già insegnate dal prof. Perroncito. Col decreto medesimo, detta Fondazione viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1593.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1310.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione scolastica Livio Franceschelli presso il Regio liceo-ginnasio Domenico Cotugno, in Aquila.

N. 1310. R. decreto 2 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione scolastica Livio Franceschelli, presso il Regio liceo-ginnasio Domenico Cotugno, in Aquila.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1925.

DECRETI MINISTERIALI 23 luglio 1925.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Giacomo Nervo, nato a Conco (Vicenza), il 9 aprile 1895 da Bortolo e da Maria Girardi trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Giacomo Nervo il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 15 luglio 1925 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Giacomo Nervo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Fortunato Nervo, nato a Conco (Vicenza), il 4 maggio 1882 da Bortolo e da Maria Girardi trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Fortunato Nervo il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 luglio 1925 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Fortunato Nervo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina nel Consiglio provinciale di sanità di Foggia.

Con R. decreto 15 gennaio 1925 il signor Nicola Basso fu Raffaele è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Foggia, fino al 31 dicembre 1926.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 170

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 agosto 1925

	Media		Media
Parigi	129 46	Belgio	124 62
Londra	133 068	Olanda	11 05
Svizzera	534 89	Pesos oro (argentino)	25 20
Spagna	397 37	Pesos carta (argent.)	11 09
Berlino (marco oro)	6 554	New-York	27 531
Vienna (Shilling)	3 88	Russia	141 —
Praga	81 40	Belgrado	49 50
Dollaro canadese	27 57	Budapest	0 0388
Romania	14 10	Oro	531 22

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 20
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	47 50
	5.00 % netto	93 75
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	72 975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 7).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 423 — Data della ricevuta: 16 marzo 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Amedeo Zanaboni di Giovanni ed Antonio Perretti di Vincenzo per conto di Avigliano Luigi fu Domenico — Titoli del debito pubblico misti n. 2 — Ammontare della rendita L. 175 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2202 — Data della ricevuta: 6 aprile 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Mandelli Giuseppe di Luigi per conto d'altri — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 350 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 897 — Data della ricevuta: 20 febbraio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione della ricevuta: Bovio sac. Giuseppe fu Antonio — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 5 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Rettifica di bando di concorso.

Nel bando di concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 6 corrente, n. 181, relativo alla cattedra di economia e governo domestico, è stata erroneamente indicata la Regia scuola di avviamento al lavoro di Modena, mentre doveva dirsi: di Reggio Emilia, come qui si rettifica.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi interno e pubblico a posti di ispettore aggiunto (per il ramo medioevale e moderno) nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli dal 16 al 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduti gli articoli dall'1 al 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto l'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Veduto il decreto del Ministro per le finanze in data 1° dicembre 1923, col quale in applicazione degli articoli 17 e 25 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono stabiliti i limiti massimi degli assegni mensili da corrispondere al personale di nuova nomina durante il periodo di prova;

Veduto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, ed in particolare gli articoli 20 e 23 e le tabelle organiche ad esso annesse; nonchè l'art. 5, comma 2°, del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604;

Veduto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Veduto il R. decreto 5 aprile 1925, n. 1080;

Veduto l'art. 53, lettera *a*), del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290;

Decreta:

CAPO PRIMO.

Concorso speciale a posti di ispettore aggiunto riservato ai funzionari dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 1.

In applicazione dell'art. 53, lettera *a*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è bandito un concorso a cinque posti di ispettore aggiunto (per il ramo medioevale e moderno) nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità al quale possono partecipare soltanto gli impiegati di ruolo di categoria inferiore dell'Amministrazione delle antichità e belle arti in servizio alla data di pubblicazione del decreto citato (30 settembre 1922) i quali siano in possesso della laurea in lettere o in filosofia.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni predette, intendono partecipare al concorso devono farne domanda in carta legale da L. 3 al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) facendola pervenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale e devono allegare alla domanda il diploma originale di laurea, o una copia autentica notarile.

Le domande giunte oltre tale termine o sprovviste del titolo di studio non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

L'esame consisterà negli esperimenti indicati all'art. 9 e sarà tenuto in Roma nei giorni che il Ministero stabilirà.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione che sarà nominata con successivo decreto. Valgono per questo concorso le disposizioni del successivo art. 10.

I vincitori saranno nominati al grado di ispettore aggiunto con lo stipendio annuo di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2100 e dovranno raggiungere nel termine fissato dal Ministero la residenza che sarà stata loro assegnata. Successivamente potranno essere trasferiti in qualunque momento.

CAPO SECONDO.

Concorso pubblico a posti di ispettore aggiunto.

Art. 4.

E' bandito un concorso per titoli e per esame a tre posti di ispettore aggiunto (per il ramo medioevale e moderno) nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, nonchè ai posti che non risultassero coperti in seguito al concorso di cui al capo primo del presente decreto.

I vincitori del concorso saranno nominati in esperimento per il periodo di sei mesi; durante il quale percepiranno un assegno mensile di L. 500 oltre l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, numero 363.

Allo scadere di tale periodo essi, se saranno stabilmente confermati nel grado, conseguiranno lo stipendio annuo di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2100.

Art. 5.

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono farne domanda in carta bollata da L. 3. Tali domande debbono pervenire alla Direzione generale per le antichità e belle arti in Roma (piazza S. Marco, n. 51) non più tardi delle ore 19 del giorno 31 agosto 1925.

In esse i concorrenti devono indicare esattamente le proprie generalità ed il proprio indirizzo.

Art. 6.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

1° diploma originale della laurea in lettere o in filosofia, conseguita in una università o in un istituto universitario del Regno, ovvero una copia autentica notarile;

2° atto di nascita. Il concorrente deve alla data del presente decreto aver compiuta l'età di anni 18 e non aver superata quella di anni 40;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di regolare condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato medico da cui risulti essere il concorrente di sana e robusta costituzione ed esente da gravi difetti ed imperfezioni fisiche. L'Amministrazione si riserva il diritto di far sottoporre il concorrente alla visita d'un sanitario di sua fiducia;

7° documenti da cui risulti avere il concorrente ottemperato alle leggi sul reclutamento (certificato dell'esito di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare; foglio matricolare o stato di servizio per coloro che abbiano prestato servizio militare rispettivamente come militari di truppa o come ufficiali);

8° fotografia del concorrente con la firma di lui, autenticata dal sindaco o da un notaio (la fotografia può essere di qualunque formato; ma occorre che la testa non abbia dimensioni inferiori a cm. 2 per 2);

9° ricevuta comprovante il versamento ad un ufficio del registro della somma di L. 50 per tassa di concorso, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Il concorrente deve inoltre documentare, con la presentazione di documenti originali o di copie notarili, i servizi da lui prestati in altra Amministrazione, nonchè quelli prestati in guerra, le distinzioni onorifiche eventualmente conseguite, le invalidità o le mutilazioni eventualmente contratte o sofferte.

Tutti i documenti devono essere redatti nella carta legale prescritta e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La presentazione in tempo utile della domanda e di tutti i documenti suddetti, redatti nelle debite forme non dà diritto all'ammissione al concorso; tale ammissione può, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

In aggiunta ai documenti suddetti il concorrente deve, nel suo interesse, unire alla domanda di concorso tutti i titoli di cui sia provvisto ed allegarvi altresì un elenco in carta libera dei titoli stessi che è opportuno siano raggruppati come segue:

1° accademici e scolastici;

2° scientifici (pubblicazioni);

3° amministrativi. (Il concorrente il quale abbia servito in pubbliche Amministrazioni deve indicare in modo sommario le mansioni che ha adempiute. Quello che abbia avuto incarichi attinenti allo studio e allo sviluppo delle discipline storico-artistiche, deve specificare l'indole, l'epoca, la durata e i risultati del lavoro).

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente decreto.

Il concorrente che comprovi di essere impiegato di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato è esente dal presentare i documenti indicati ai numeri da 2 a 6 dell'art. 6.

I documenti devono essere redatti sulla carta legale prescritta e muniti delle occorrenti legalizzazioni.

I vincitori del concorso dovranno raggiungere nel termine che sarà fissato dal Ministero la residenza loro assegnata. Essi potranno successivamente essere trasferiti in qualunque momento.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione che sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

Gli esami consisteranno negli esperimenti indicati nel seguente programma e si terranno in Roma nei giorni che il Ministero stabilirà:

1° Esperimento scritto: Svolgimento di un tema di storia dell'arte medioevale e moderna (tempo consentito: otto ore).

2° Esperimento orale:

a) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica e paleografica del concorrente;

b) argomenti tecnici relativi alla illustrazione e catalogazione di opere delle gallerie e agli oggetti dei musei d'arte medioevale e moderna. Elementi di storia dell'arte classica;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico e artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

(Durata minima: un'ora e mezza).

3° Esperimento pratico: Interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato al concorrente direttamente e per mezzo di riproduzioni, avuto riguardo anche allo stato di conservazione dei dipinti e ai mezzi per il loro restauro. Il concorrente dovrà dimostrare di sapere eseguire fotografie di oggetti d'arte e monumenti. (Durata minima: 45 minuti).

Art. 10.

Saranno ammessi agli esperimenti orale e pratico i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nell'esperimento scritto. L'esperimento orale e quello pratico non s'intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuno di essi. La votazione complessiva ai fini della graduatoria sarà stabilita dalla media dei punti riportati nei singoli esperimenti e nella valutazione dei titoli. A parità di merito si applica l'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno conferiti osservando le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 12.

Sono annullati tutti i bandi di concorso a posti di ispettore emanati ai sensi della legge 27 giugno 1907, n. 386, e che non abbiano avuto seguito. Coloro che hanno presentato domanda per partecipare ai concorsi suddetti, devono osservare tutte le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto per essere ammessi a questo concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1925.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Concorsi interno e pubblico a posti di ispettore aggiunto (per il ramo archeologico) nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli dal 16 al 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduti gli articoli dall'1 al 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto l'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Veduto il decreto del Ministro per le finanze in data 1° dicembre 1923, col quale in applicazione degli articoli 17 e 25 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono stabiliti i limiti massimi degli assegni mensili da corrispondere al personale di nuova nomina durante il periodo di prova;

Veduto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

Veduto il R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, ed in particolare gli articoli 20 e 23 e le tabelle organiche ad esso annesse; nonchè l'art. 5, comma 2°, del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604;

Veduto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Veduto il R. decreto 5 aprile 1925, n. 1080;

Veduto l'art. 53, lettera a), del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290;

Decreta:

CAPO PRIMO.

Concorso speciale a posti di ispettore aggiunto riservato ai funzionari dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 1.

In applicazione dell'art. 53 lettera a), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è bandito un concorso a due posti di ispettore aggiunto (per il ramo archeologico) nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità al quale possono partecipare soltanto gli impiegati di ruolo di categoria inferiore dell'Amministrazione delle antichità e belle arti in servizio alla data di pubblicazione del decreto citato (30 settembre 1922), i quali siano in possesso della laurea in lettere o in filosofia.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni predette, intendono partecipare al concorso devono farne domanda in carta legale da L. 3 al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) facendola pervenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale e devono allegare alla domanda il diploma originale di laurea, o una copia autentica notarile.

Le domande giunte oltre tale termine o sprovviste del titolo di studio non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

L'esame consisterà negli esperimenti indicati all'art. 9 e sarà tenuto in Roma nei giorni che il Ministero stabilirà.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione che sarà nominata con successivo decreto. Valgono per questo concorso le disposizioni del successivo art. 10.

I vincitori saranno nominati al grado di ispettore aggiunto con lo stipendio annuo di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2100 e dovranno raggiungere nel termine fissato dal Ministero la residenza che sarà stata loro assegnata. Successivamente potranno essere trasferiti in qualunque momento.

CAPO SECONDO.

Concorso pubblico a posti di ispettore aggiunto.

Art. 4.

E' bandito un concorso per titoli e per esame a tre posti di ispettore aggiunto (per il ramo archeologico) nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità nonchè ai posti che non risultassero coperti in seguito al concorso di cui al capo I del presente decreto.

I vincitori del concorso saranno nominati in esperimento per il periodo di sei mesi; durante il quale percepiranno un assegno mensile di L. 500 oltre l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, numero 363.

Allo scadere di tale periodo essi, se saranno stabilmente confermati nel grado, conseguiranno lo stipendio annuo di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2100.

Art. 5.

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono farne domanda in carta bollata da L. 3. Tali domande debbono pervenire alla Direzione generale per le antichità e belle arti in Roma (piazza S. Marco, n. 51) non più tardi delle ore 19 del giorno 31 agosto 1925.

In esse i concorrenti devono indicare esattamente le proprie generalità ed il proprio indirizzo.

Art. 6.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

1° Diploma originale della laurea in lettere o in filosofia, conseguita in una università o in un istituto universitario del Regno; o copia autentica notarile;

2° atto di nascita. Il concorrente deve alla data del presente decreto aver compiuta l'età di anni 18 e non aver superata quella di anni 40;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale:

5° certificato di regolare condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato medico da cui risulti essere il concorrente di sana e robusta costituzione ed esente da gravi difetti ed imperfezioni fisiche. L'Amministrazione si riserva il diritto di far sottoporre il concorrente alla visita d'un sanitario di sua fiducia;

7° documenti da cui risulti avere il concorrente ottemperato alle leggi sul reclutamento (certificato dell'esito di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare: foglio matricolare o stato di servizio per coloro che abbiano prestato servizio militare rispettivamente come militari di truppa o come ufficiali);

8° fotografia del concorrente con la firma di lui, autenticata dal sindaco o da un notaio (la fotografia può essere di qualunque formato; ma occorre che la testa non abbia dimensioni inferiori a cm. 2 per 2);

9° ricevuta comprovante il versamento ad un ufficio del registro della somma di L. 50 per tassa di concorso, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Il concorrente deve inoltre documentare, con la presentazione di documenti originali o di copie notarili, i servizi da lui prestati in altra Amministrazione, nonchè quelli prestati in guerra, le distinzioni onorifiche eventualmente conseguite, le invalidità o le mutilazioni eventualmente contratte o sofferte.

Tutti i documenti devono essere redatti nella carta legale prescritta e muniti delle occorrenti vidimazioni o legalizzazioni.

La presentazione in tempo utile della domanda e di tutti i documenti suddetti, redatti nelle debite forme non dà diritto all'ammissione al concorso; tale ammissione può, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

In aggiunta ai documenti suddetti il concorrente deve, nel suo interesse, unire alla domanda di concorso tutti i titoli di cui sia provvisto ed allegarvi altresì un elenco in carta libera dei titoli stessi che è opportuno siano raggruppati come segue:

1° accademici e scolastici;

2° scientifici (pubblicazioni);

3° amministrativi. (Il concorrente il quale abbia servito in pubbliche Amministrazioni deve indicare in modo sommario le mansioni che ha adempiute. Quello che abbia avuto incarichi attinenti allo studio e allo sviluppo delle discipline archeologiche, deve specificare l'indole, l'epoca, la durata e i risultati del lavoro).

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente decreto.

Il concorrente che comprovi di essere impiegato di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato è esente dal presentare i documenti indicati ai numeri da 2 a 6 dell'art. 6.

I vincitori del concorso dovranno raggiungere nel termine che sarà fissato dal Ministero la residenza loro assegnata. Essi potranno successivamente essere trasferiti in qualunque momento.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione che sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

Gli esami consisteranno negli esperimenti indicati nel seguente programma e si terranno in Roma nei giorni che il Ministero stabilirà:

1° Esperimento scritto: Svolgimento di un tema di storia dell'arte classica o di antichità greche, paleoitaliche o romane. (Tempo consentito: ore otto);

2° Esperimento orale:

a) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica e storica del concorrente;

b) argomenti tecnici relativi all'illustrazione e catalogazione di oggetti di musei ed alla condotta di lavori di scavo. Elementi di storia dell'arte medioevale e moderna;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

(Durata minima: un'ora e mezza).

3° Esperimento pratico: Interrogazioni su materiale vario archeologico, che sarà presentato al concorrente direttamente e per mezzo di riproduzioni, avuto riguardo anche alla classificazione degli oggetti, alla loro conservazione, ai mezzi di riproduzione e di restauro. Il candidato dovrà dimostrare di sapere eseguire fotografie di cose di archeologia e opere d'arte.

(Durata minima: 45 minuti).

Art. 10.

Saranno ammessi agli esperimenti orale e pratico i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nell'esperimento scritto L'esperimento orale e quello pratico non s'intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuno di essi. La votazione complessiva ai fini della graduatoria sarà stabilita dalla media dei punti riportati nei singoli esperimenti e nella valutazione dei titoli. A parità di merito si applica l'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno conferiti osservando le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 12.

Sono annullati tutti i bandi di concorso a posti di ispettore emanati ai sensi della legge 27 giugno 1907, n. 386, e che non abbiano avuto seguito. Coloro che hanno presentato domanda per partecipare ai concorsi suddetti, devono osservare tutte le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto per essere ammessi a questo concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1925.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Concorsi interno e pubblico a posti di architetto aggiunto nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli dal 16 al 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduti gli articoli dall'1 al 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto l'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Veduto il decreto del Ministro per le finanze in data 1° dicembre 1923, col quale in applicazione degli articoli 17 e 25 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono stabiliti i limiti massimi degli assegni mensili da corrispondere al personale di nuova nomina durante il periodo di prova;
Veduto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, ed in particolare gli articoli 20 e 23 e le tabelle organiche ad esso annesse;
Veduto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;
Veduto il R. decreto 5 aprile 1925, n. 1080;
Veduto l'art. 53, lettera *a*), del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290;

Decreta:

CAPO PRIMO.

Concorso speciale a posti di architetto aggiunto riservato ai funzionari dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 1.

In applicazione dell'art. 53, lettera *a*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è bandito un concorso a sette posti di architetto aggiunto nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità al quale possono partecipare soltanto gli impiegati di ruolo di categoria inferiore dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, in servizio alla data di pubblicazione del decreto citato (30 settembre 1922), i quali siano in possesso del diploma della scuola superiore di architettura, in Roma, oppure del diploma di architetto o d'ingegnere civile, conseguito in una scuola d'ingegneria.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni predette, intendono partecipare al concorso devono farne domanda in carta legale da L. 3 al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) facendola pervenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale e devono allegare alla domanda il diploma originale di studio richiesto o una copia autentica notarile.

Le domande giunte oltre tale termine o sprovviste del titolo di studio non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

L'esame consisterà negli esperimenti indicati all'art. 9 e sarà tenuto in Roma nei giorni che il Ministero stabilirà.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione che sarà nominata con successivo decreto. Valgono per questo concorso le disposizioni del successivo art. 10.

I vincitori saranno nominati al grado di architetto aggiunto con lo stipendio annuo di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2100 e dovranno raggiungere nel termine fissato dal Ministero la residenza che sarà stata loro assegnata. Successivamente potranno essere trasferiti in qualunque momento.

CAPO SECONDO.

Concorso pubblico a posti di architetto aggiunto.

Art. 4.

E' bandito un concorso per titoli e per esami a quattro posti di architetto aggiunto nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, nonchè ai posti che non risultassero coperti in seguito al concorso di cui al capo I del presente decreto

I vincitori del concorso saranno nominati in esperimento per il periodo di sei mesi; durante il quale percepiranno un assegno mensile di L. 500 oltre l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, numero 363.

Allo scadere di tale periodo essi, se saranno stabilmente confermati nel grado, conseguiranno lo stipendio annuo di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2100.

Art. 5.

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono farne domanda in carta bollata da L. 3. Tali domande debbono pervenire alla Direzione generale per le antichità e belle arti in Roma (piazza S. Marco, n. 51) non più tardi delle ore 19 del giorno 31 agosto 1925.

In esse i concorrenti devono indicare esattamente le proprie generalità ed il proprio indirizzo.

Art. 6.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

1° Diploma originale della Scuola superiore di architettura in Roma oppure diploma originale di architetto o d'ingegnere civile conseguito in una scuola d'ingegneria. E' ammessa anche la presentazione in luogo del diploma originale di una copia autentica notarile;

2° atto di nascita. Il concorrente deve alla data del presente decreto aver compiuta l'età di anni 18 e non aver superata quella di anni 40;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di regolare condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato medico da cui risulti essere il concorrente di sana e robusta costituzione ed esente da gravi difetti ed imperfezioni fisiche. L'Amministrazione si riserva il diritto di far sottoporre il concorrente alla visita d'un sanitario di sua fiducia;

7° documenti da cui risulti avere il concorrente ottemperato alle leggi sul reclutamento (certificato dell'esito di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare; foglio matricolare o stato di servizio per coloro che abbiano prestato servizio militare rispettivamente come militari di truppa o come ufficiali);

8° fotografia del concorrente con la firma di lui, autenticata dal sindaco o da un notaio (la fotografia può essere di qualunque formato, ma occorre che la testa non abbia dimensioni inferiori a cm 2 per 2);

9° ricevuta comprovante il versamento ad un ufficio del registro della somma di L. 50 per tassa di concorso, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Il concorrente deve inoltre documentare, con la presentazione di documenti originali o di copie notarili, i servizi da lui prestati in altra Amministrazione, nonchè quelli prestati in guerra, le distinzioni onorifiche eventualmente conseguite, le invalidità o le mutilazioni eventualmente contratte o sofferte.

Tutti i documenti devono essere redatti nella carta legale prescritta e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La presentazione in tempo utile della domanda e di tutti i documenti suddetti, redatti nelle debite forme non dà diritto all'ammissione al concorso; tale ammissione può, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del R decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

In aggiunta ai documenti suddetti il concorrente deve, nel suo interesse, unire alla domanda di concorso tutti i titoli di cui sia provvisto ed allegarvi altresì un elenco in carta libera dei titoli stessi che è opportuno siano raggruppati come segue:

1° accademici e scolastici;

2° scientifici (pubblicazioni);

3° amministrativi. (Il concorrente il quale abbia servito in pubbliche Amministrazioni deve indicare in modo sommario le mansioni che ha adempiute. Quello che abbia avuto incarichi attinenti allo studio e allo sviluppo delle discipline artistiche e storico-artistiche con riguardo all'architettura, deve specificare l'indole, l'epoca, la durata e i risultati del lavoro).

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente decreto.

Il concorrente che comprovi di essere impiegato di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato è esente dal presentare i documenti indicati ai numeri da 2 a 6 dell'art. 6.

I vincitori del concorso dovranno raggiungere nel termine che sarà fissato dal Ministero la residenza loro assegnata. Essi potranno successivamente essere trasferiti in qualunque momento.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione che sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

Gli esami consisteranno negli esperimenti indicati nel seguente programma e si terranno in Roma nei giorni che il Ministero stabilirà:

1° Esperimento grafico: Schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento (tempo consentito: otto ore).

2° Esperimenti scritti:

a) progetto di consolidamento di un edificio monumentale (tempo consentito: otto ore);

b) tema sulla storia dell'architettura, con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili (tempo consentito: otto ore).

3° Esperimento orale:

a) discussione del progetto di consolidamento presentato dal concorrente;

b) storia dell'arte, con speciale riguardo all'architettura;

c) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali. Organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) il concorrente deve dimostrare di sapere eseguire fotografie di monumenti e di opere d'arte.

(Durata minima: un'ora e mezza).

Art. 10.

Saranno ammessi all'esperimento orale i candidati che avranno riportato almento sette decimi nell'esperimento grafico e nei due esperimenti scritti. L'esperimento orale non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva ai fini della graduatoria sarà stabilita dalla media dei punti riportati nei singoli esperimenti e nella valutazione dei titoli. A parità di merito si applica l'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno conferiti osservando le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 12.

Sono annullati tutti i bandi di concorso a posti di architetto emanati ai sensi della legge 27 giugno 1907, n. 386, e che non abbiano avuto seguito. Coloro che hanno presentato domanda per partecipare ai concorsi suddetti, devono osservare tutte le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto per essere ammessi a questo concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1925.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.